

staurazione economica e sociale, onde sembrava equo che in ciascuno dei due paesi i presidii di indennizzazione e di ricostruzione fossero estesi anche nei riguardi dei cittadini dell'altro paese. Di fronte a impegni finanziari era naturale che il giuoco dei sentimenti non avesse soverchia presa; il Governo francese — come melanconicamente comunicò l'onorevole Bevione, sottosegretario alla Presidenza, rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Basso (*Atti parlamentari* 27 luglio 1921, par. 742 — rilevò che i danneggiati italiani in Francia sono alcune migliaia, mentre i danneggiati francesi in Italia non oltrepassano la decina, per cui un enorme squilibrio a suo danno emergeva dal vagheggiato equilibrio della reciprocità.

La definizione negativa dei nostri rapporti in materia con la Francia implica per sè la soluzione del problema, in quanto negli altri paesi alleati lo rendono pressochè irrilevante la minor intensità della nostra immigrazione e la minor entità globale dei danni. Non si sa di trattative all'uopo intavolate con detti Stati. Probabilmente è a ritenere che essi considerino definiti tali rapporti col nostro paese mediante la tangente assegnataci nel riparto delle indennità.

Comunque agli effetti della presente relazione è da ricordare che nessuna riparazione è dato sperare, anche per le difformità legislative e per le peculiari condizioni politiche, dal Belgio, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dalla Serbia e dalla Russia.

I danni nei paesi neutrali. — Per quanto concerne i danni verificatisi nei paesi neutrali l'onorevole Rubilli, sotto segretario alle industrie, rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Ciriani (*Atti parlamentari*, tornata 28 gennaio 1921, n. 570) assicurava che la questione è obbietto « di un continuo carteggio e scambio di vedute fra i diversi Governi, che non figurano, fra i contraenti nei trattati di pace ».

E l'onorevole Cascino, sottosegretario alle industrie, nella tornata del 27 luglio 1921 (*Atti parlamentari*, p. 743), rispondendo ad altra interrogazione, ripeté le consuete assicurazioni, precisando però essersi potuto ottenere che il Lussemburgo, previ accertamenti in confronto alle autorità locali, riconoscesse e indenizzasse i danni sofferti dai nostri connazionali, soggiungendo anzi che quel Governo aveva formalmente dichiarato di procedere quanto prima ai relativi pagamenti agli interessati. Notizia che viceversa fu poi ridotta alla dichiarazione di risarcibilità dei soli danni diretti dall'onorevole Tangora, sottosegretario al tesoro, nella tornata del 21 novembre 1921 (*Atti parlamentari*, p. 1845). Ma quali siano per essere i risultati possibili, data la loro esiguità (500 denunce quasi tutte per danni indiretti) rispetto al complesso dei danni sofferti in tutti i paesi neutrali, può dirsi che il problema rimanga del tutto insoluto.

I danni nei paesi nemici. — Nei riguardi dei danni occorsi negli Stati nemici il Governo ha più volte assicurato di essersi adoperato « con ogni impegno che l'obbligo di siffatto risarcimento fosse addossato ai paesi vinti. Così fino ad ora (13 febbraio 1920) tale obbligo è stato imposto con clausole numerose alla Germania con gli articoli 177 e seguenti del Trattato di Saint-Germain ». L'onorevole Sforza allora sottosegretario, anzi aggiungeva che il Governo aveva disposto fossero catalogate e prese in considerazione tutte le denunce dei numerosissimi danneggiati, raccogliendo per tal modo un abbondantissimo materiale, « che tornerà senza dubbio di prezioso ausilio per il lavoro che dovrà essere compiuto dalla Commissione delle riparazioni istituita a Parigi, composta di rappresentanti interalleati. Questa Commissione comincerà a funzionare subito dopo divenuti esecutivi i trattati di pace. Essa compilerà le liste dei risarcimenti da accollare agli Stati nemici.

Il Governo italiano crede, in base a quanto si è venuto esponendo che gli interessi dei connazionali aventi ragione di essere reintegrati delle perdite sofferte, siano stati efficacemente tutelati e non ritiene da sua parte d'essere in obbligo di dover compiere altro, attendendo che l'azione della Commissione di riparazione incominci ad esplicarsi » (*Atti parlamentari*, tornata 3 febbraio 1920, risposta scritta ad interrogazione degli onorevoli Giusto Santin e Casoli e (*Atti parlamentari* 5 maggio 1920, risposta scritta dell'onorevole La Pegna, sottosegretario all'industria ad interrogazione dell'onorevole Merlin).

Malgrado l'autorità di chi interloquì nella materia, ci sembra assai arduo si potesse affermare che i nostri connazionali danneggiati all'estero si dovessero in base a ciò dichiarare soddisfatti delle cure usate dal Governo a loro tutela.

Occorre esaminare brevemente la questione. Gli articoli 232 e seguenti del Trattato di Versailles contemplano la materia generale dei compensi, che la Germania si impegna di dare agli alleati a titolo di riparazione. Nell'allegato alla sezione relativa sono elencati i danni che debbono costituire materia di risarcimento, e per quanto riflette la contestazione presente lo stesso non comprende che i danni alle persone e quelli alle proprietà causati « per atto » della Germania, o che siano conseguenza diretta delle ostilità. Di più: il compenso è dovuto globalmente, « per la totalità » dei danni stessi, sull'ammontare complessivo (articolo 233), che sarà per essere fissato dalla Commissione delle riparazioni per tutti gli Stati vincitori, ed è notorio quale sia stato ora la quota assegnata all'Italia nelle successive conferenze. Non si comprende quindi che cosa i danneggiati si possono attendere dalla Commissione delle riparazioni, cui li rin-

via l'onorevole Sforza, se verso la stessa non possono avanzare alcuna diretta pretesa.

Nè certo maggior conforto è dato trarre dalla possibilità di ricorso al Tribunale arbitrale, costituito a mente dell'articolo 304 del suddetto trattato. Allo stesso è aperto adito per i danni previsti dall'articolo 297 lettera e), 299 lettera b), 300 lettera b) e d) e 302 comma secondo, i quali consentono restituzioni e indennità unicamente per i « provvedimenti eccezionali di guerra » che abbiano importato « alienazione, confisca, sequestro mediante atti amministrativi, legislativi e giudiziari a danno degli averi dei connazionali », usufruendo all'uopo del ricavato dalla vendita dei beni dei sudditi nemici.

Il Governo con grande ritardo, mediante decreto ministeriale 28 febbraio 1921 (*Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 1921, n. 52) ha tracciato le formalità all'uopo necessarie. Ma qui è da aver presente che questi danni qualificati « diretti » o meglio si direbbe « cagionati dalla guerra » non costituiscono che la parte meno rilevante dei sinistri sofferti dai nostri concittadini all'estero, che particolarmente comprendono i danni « indiretti » o meglio « occasionati dalla guerra ». In secondo luogo è da avvertire che molti degli stessi si verificarono in epoca anteriore al maggio 1915 e cioè prima che l'Italia potesse essere considerata entrata in istato di guerra. Il che non è di poco rilievo, in presenza al rigore interpretativo dei trattati, posto a confronto con la latissima concezione del fatto di guerra, adottata per i danni all'interno dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 17 marzo 1919, in forza del quale è considerato titolo di risarcimento anche il danno non immediato alle operazioni belliche.

Le stesse osservazioni sono da farsi per i danni sofferti da italiani in Austria, Bulgaria, Ungheria e Turchia, che trovano uguale trattamento negli articoli 177 e seguenti e 249 e seguenti del trattato di Saint-Germain, 121 del trattato di Neully, 126 del trattato di Trianon e 287 del trattato di Sevres, il cui tenore è pressochè identico a quello delle disposizioni del trattato con la Germania.

Anche pertanto di fronte ai paesi nemici i nostri connazionali, malgrado le disposizioni dei trattati, hanno ben scarsa probabilità di essere indennizzati delle perdite realmente sofferte.

Le perdite degli infortunati nel lavoro. — Ma oltre i danni occorsi all'estero per causa diretta della guerra altri ve ne sono, che ripetono la loro origine indirettamente dalle conseguenze del conflitto. Vi sono altre vittime, su cui la guerra riversò i riflessi dolorosi dello sconvolgimento della vita internazionale che non trovarono nei trattati adeguata tutela. Per lunghi anni le nostre folle di emigranti, nelle loro peregrinazioni per il mondo, hanno pagato largo tributo di sangue e di vite nei triboli per l'immane travaglio della produ-

zione. Molti sono ritornati in patria dal loro esodo con le membra mutilate, gravemente pregiudicati nella propria capacità lavorativa, altri al deserto focolare furono invano attesi dalla moglie e dai figli. Le assicurazioni sociali estere, anche in forza della garanzia di appositi trattati, non avevano negato a queste vittime del lavoro le loro previdenze benefiche, che consentivano loro di non cader a peso della pubblica assistenza. Coloro che ne usufruivano ammontano a oltre un migliaio (*Rassegna prev. Sociale*, ottobre 1921, pag. 51).

La guerra in un primo tempo provocò la sospensione delle rendite. Ciò già induceva a intervenire coi provvedimenti di cui al decreto luogotenenziale 20 agosto 1916, in virtù del quale furono corrisposti agli aventi diritto, in luogo delle rendite dovute dagli istituti assicuratori nemici, dei sussidi continuativi mensili commisurati all'entità dei loro crediti. Nel contempo si ottenne, mediante appositi accordi, di poter pagare per conto dell'Istituto di assicurazione per gli infortuni sul lavoro del Lussemburgo le numerose rendite dovute a sinistrati residenti nel Regno, superando le difficoltà frapposte dalla Germania che occupava il Granducato.

I sussidi di cui sopra furono pagati solo fino al 30 novembre 1919, sino a quando cioè il Governo ritenne potessero ristabilirsi i rapporti normali cogli Stati debitori delle rendite. Infatti gli Istituti germanici in forza dell'ordinanza 20 maggio 1920 del Ministero germanico del lavoro, provocata dal nostro Commissariato dell'emigrazione, hanno ripreso in Italia i pagamenti diretti delle rendite stesse con decorrenza dal 1° febbraio 1920.

Però per quanto riguarda le rendite maturate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Versailles (10 gennaio 1920) i titolari hanno divieto di ogni azione per la riscossione, cadendo, a norma dell'articolo 296 del Trattato, sotto il regime dello Ufficio di verifica e di compensazione (Vedasi in proposito il decreto min. 4 febbraio 1921, *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1921, n. 31). In compenso sembrerebbe si potesse sostenere abbiano diritto di pretendere il pagamento al saggio del cambio anteriore alla guerra (lett. d, art. 296). Ciò non è privo di rilevanza, ma è questione grave e ancora da risolversi.

Dopo la pace furono tosto iniziate trattative anche per la ripresa dei pagamenti delle rendite da Istituti assicuratori austriaci ma fino d'ora è per sè palese il risultato effettivo e reale di tali pratiche. Uguale questione anche qui si prospetta per quanto riguarda le rendite arretrate all'entrata in vigore del Trattato di Saint-Germain.

Furono del pari riattivati i rapporti cogli Istituti di Budapest (Ungheria), di Praga e Brun (Czecho-Slovacchia), di Zagabria (Jugoslavia) e di Leopoli (Polonia).

Senonchè, se tutto ciò mira a ristabilire lo svolgimento normale di uno stato di diritto spezzato nel suo svolgimento della guerra,

nella realtà deve riconoscersi che purtroppo tutto si riduce all'adempimento di una mera formalità, che non francherà per lungo tempo l'onere della corrispondenza necessaria. Infatti il rinvilio della valuta in tutti gli Stati debitori di tali rendite e quello pur grave della nostra sono per rendere del tutto irrisoria la corresponsione delle stesse anche nell'equivalente al cambio ante-guerra.

Lo stesso principio che indusse il Governo ad intervenire lungo la guerra a sollievo delle sorti di questi infelici con un provvedimento che costituisce un implicito riconoscimento di doverosa solidarietà, giustifica sufficientemente anche questa parte della mia proposta di legge. Essa si presenta infatti non solo suffragata da profonde ragioni di equità e di umanità, ma preceduta dallo svolgimento di una efficace azione del Commissariato dell'emigrazione e replicate promesse fatte dal Governo. Particolarmente esplicita la risposta data dal ministro degli esteri, onorevole Della Torretta, ad una interrogazione dell'onorevole Biavaschi, nella quale riconoscevasi che « l'attuale deprezzamento della moneta dei paesi predetti è così notevole, che le rendite, convertite in valuta italiana, risultano ridotte talora ad assegni pressochè irrisori. Si è presa in esame l'opportunità di riparare, almeno in parte, a tale conseguenza mediante sussidi di integrazione per quei beneficiari, per i quali le rendite hanno più strettamente carattere alimentare. Una proposta in questo senso è stata sottoposta all'esame del Ministero del tesoro, al quale spetta di determinare la somma che compatibilmente, con le esigenze finanziarie, può essere messa a disposizione per tali sussidi di integrazione ». (*Atti parlamentari*, tornata 2 agosto 1921, p. 59).

Di più. I cittadini delle nuove provincie, che già godevano di una rendita da Istituti austriaci, in forza della Ordinanza del Comando Supremo del 15 agosto 1919 e del decreto Reale del 1° settembre 1920, continuano a ricevere la stessa pensione ragguagliando alla pari le corone alle lire. Esegue questo servizio la Cassa nazionale infortuni, anticipando il capitale occorrente, in attesa che sia definitivamente risolta la vertenza e siano trasferite dall'Austria le riserve capitali. Ed è da avvertire che queste in base all'articolo 275 del Trattato dovranno riceversi così come si trovavano investite al momento dell'armistizio e quindi in carta, in prestiti di guerra, in crediti ipotecari, senza cioè una precisa garanzia del loro reale valore.

Necessità economica-sociale di una riparazione. — In presenza ad un tale stato di cose può dirsi che l'intervento riparatore dello Stato per tutti i danni sofferti per effetto della guerra dai nostri connazionali all'estero veramente sia imposto dai fatti. Lo reclama anzitutto una ponderata valutazione della importanza economica e so-

ziale del movimento emigratorio e della entità del pregiudizio, che attraverso tali danni si riversa sulla compagine nazionale.

Non è certo qui il caso diriproporre la questione dei pericoli e dei vantaggi di tale fenomeno, poichè la stessa è per sè superata dall'incremento ascendente del movimento e dalle necessità che lo determinano. Certo è che ormai la sua storia reca larga conferma di fatti a chi lo considera non un salasso, ma un rimedio sia pure doloroso, non una crisi di decadimento, ma una febbre di crescita come quella della gioventù, dalla quale il corpo esce più forte e complesso.

Il ritmo della natalità eccede fra noi l'incremento della produttività del suolo e il progresso industriale, cosicchè l'esodo dei nostri emigranti, che nel decennio 1876-1886 non segnava che un movimento annuo di 135 mila connazionali, venne ad ingrossare con aumento costante fino a toccare nei primi anni del secolo la media di 600 mila emigranti. E la febbre di crescita dominava il nostro paese particolarmente alla vigilia della guerra, quando le statistiche segnalavano le più alte cifre della nostra emigrazione: 711, 446 emigranti nel 1912 e 872,598 nel 1913.

Questo esodo, tenuto conto dei rimpatri, rappresentava una sottrazione permanente di popolazione calcolata in una media annua di 160 mila abitanti.

Oltre all'effetto di equilibrio fisiologico derivato alla compagine nella nazione, è incontestabile la funzione di rimarginamento, che le rimesse degli emigranti recano sulla bilancia dei cambi. Per cui non è dato negare tutta l'attenzione al fenomeno: e per tutti i vantaggi dati a prezzo di tanti dolori e per quanto esso possa ancora rappresentare di necessità nella vita del paese.

Il turbine tremendo della guerra si abbattè sul movimento, ne sconvolse le correnti. Queste sino dai primi bagliori del conflitto immane si videro salire tumultuariamente a ritroso verso le fonti, da cui erano mosse.

Si calcola che per sottrarsi alle violenze del nemico ed ai pericoli della guerra guerreggiata, o per rispondere agli appelli in patria per i richiami alle armi, dai paesi europei nel solo primo anno della guerra siono rimpatriate 800 mila persone, mentre dai paesi transoceanici dal 1914 al 1918 le statistiche segnano il ritorno di 476,014 persone.

Tale scompaginamento improvviso nelle immense correnti, che defluivano da anni con ritmo normale dalle nostre frontiere, doveva necessariamente lasciare dietro di sè il sedimento di notevoli danni negli averi, che costituivano il presidio della loro funzione produttiva. All'estero, la indefessa attività dei nostri emigranti erasi esplicata in mille forme: chi all'uopo si aveva recato seco, o erasi costituita una famiglia; altri per l'esercizio di mestieri caratteristici, di pecu-

liari specialità della nostra mano d'opera si erano procacciati atrezzi, arnesi, macchinari, accumulate scorte di materiali e di merci; alcuni mediante qualche sudato risparmio aveva potuto aprire qualche fondaco; altri infine esercivano piccole industrie. Una vera esportazione di modesti capitali, organizzata sulla base di una lunga esperienza seguiva, fiancheggiava la esportazione della pura forza lavoro. Tutto un congegno complesso di iniziative e di intraprese costituiva in parte il presupposto necessario, il mezzo di alimento, in parte una conseguenza diretta del vasto movimento.

Tutto questo complesso di averi, frutto di tanto sudore e di tanto amore, materiazione di tante privazioni e di tanti dolori, dovette essere abbandonato quasi ovunque repentinamente. Pochissimi ebbero modo di affidare le loro case a qualche conoscente o di liquidare alla meglio le loro aziende, e ne derivarono per tutti profondi turbamenti di interessi, per molti la rovina. Particolarmente gravi e diffusi furono i danni sofferti dai nostri nelle regioni come l'Alsazia-Lorena, la Francia del Nord, il Lussemburgo, che occupavano gran numero di nostri connazionali e che si trovarono ad essere il teatro immediato delle prime operazioni.

Fondamento giuridico dell'intervento dello Stato. — La restrizione territoriale delle disposizioni vigenti circa il diritto a ripara-zione dei danni negli averi è in contrasto coi maggiori principii del nostro sistema giuridico, non solo perchè lede il concetto generale della irriducibile e incoercibile personalità del cittadino, ma anche perchè, almeno per quanto riguarda i beni mobili, la extraterritorialità della legge è la regola: se è disposto nell'articolo 7 delle Disposizioni preliminari per l'interpretazione delle leggi, che i beni mobili debbano andare soggetti alla legge della nazione del proletariato.

Soprattutto però la dimostrazione della infondatezza giuridica della limitazione adottata, emerge dal criterio fondamentale della ragione di diritto pubblico che determinò lo Stato a riconoscere l'obbligo di risarcire i danni di guerra. Troviamo espressamente esposta tale ragione nell'articolo 1° della legge francese 26 dicembre 1914, nel quale con evidente richiamo alla enunciazione ancor fattane il 16 agosto 1893, si proclama il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte agli oneri ed ai danni di guerra, che avrà poi svolgimenti nella legge 7 aprile 1919 (DE BOECH, Paris, 1916. *Dommages et nationalité des victimes de guerre*; BATHÉLEMY, Paris, 1916. *Dommages de guerre*). Principio che fra noi ha riscontro nel disposto degli articoli 24 e 25 dello Statuto, che parificano i cittadini di fronte alla legge e proclamano la uguaglianza dei pubblici tributi per tutti, racchiudendo

il germe, che dopo lunga incubazione, fruttificò le ultime disposizioni entrate nel dominio della nostra emigrazione.

Di fronte alla natura eccezionale della immane guerra, dalla quale l'umanità esce recando le spaventose tracce delle sue ferite, la evoluzione del diritto si affermò nella coscienza politica del paese con rapidità, che in altri tempi sarebbe stato assurdo sperare. Dal concetto ancora embrionale nei nostri istituti di una responsabilità al di fuori della colpa; da quello già timidamente affermantesi nel diritto pubblico della risarcibilità dei danni sofferti da privati per atti che lo Stato compia, sia pur legittimamente e d'imperio, assurgendosi ad una elevata concezione di doveri di solidarietà nazionale e di previdenza sociale, fu tosto palese e che non si poteva lasciare, senza rimuoverla, l'ingiustizia, che i danni della guerra dovessero incombere sulla sola minoranza, che più ne fu colpita. Ciò avrebbe troppo suonato offesa a chi tanto durante la guerra aveva sofferto e misconoscimento di sacrifici senza nome. Per tal modo l'anima della nazione piegò innanzi a una imperiosa necessità di giustizia distributiva, che imponeva perequazioni di carichi e di abnegazione, di fronte alla suprema ragione di interesse collettivo, per cui i danni vennero inflitti e furono sopportati. Inoltre la larga visione dell'urgenza di una adeguata restaurazione di tutta la potenzialità produttiva del paese, della sua efficienza economica, della ricchezza nazionale, confortarono ad impegni finanziariamente notevoli.

In forza di quali motivi, malgrado il riflesso di questi principi si credette di poter decampare da ogni provvidenza per i danni sofferti negli averi dai connazionali all'estero. La relazione ministeriale al Parlamento per la conversione in legge del decreto lugotenenziale 27 marzo 1919 sfugge in argomento a ogni enunciazione. Può essere che preoccupazioni per le trattative internazionali, allora in corso, abbiano reso necessario il maggior riserbo. Oggi ogni ragione di riguardo non ha motivo di essere.

Dal punto di vista finanziario poi l'obbligo delle invocate riparazioni anzitutto deriva allo Stato dalla facoltà riconosciutagli da tutti i trattati di provvedere al pagamento diretto delle indennità salvo ripeterne la rifusione dal Governo debitore (vedasi art. 279, lett. *e*, del Trattato di Versailles e le altre disposizioni correlative degli altri). Ma più del fatto che lo Stato per un lato ha potuto farsi titolo dei danni sofferti dai suoi cittadini all'estero, ai fini di un maggiore assegno di indennità, esponendoli alla Commissione internazionale per le riparazioni nella cospicua cifra di franchi 504,967,500; per altro lato dispone del ricavato della alienazione dei beni nemici all'iterno, i quali in forza di tutti i trattati sono costituiti in particolare cauzione per il soddisfacimento delle indennità convenute.

Dal che ne deriva questa rilevantissima constatazione: che in questo campo lo Stato viene ad essere munito di una specifica fonte di finanziamento, che non potrebbe, senza arbitrio di troppo grave significazione politica, distogliere dalle particolari finalità che la hanno costituita.

Necessità politica del risarcimento. — In nessun caso, come in questo, si può meglio dire che, se la Nazione fa qualche sacrificio, lo fa per sé, in quanto mira a ricostituire sè stessa ovunque la iniziativa dei suoi figli abbia recato il suo nome. Per questo mezzo meglio di quanto non possa conseguire per forza d'armi, concorrerà a tener alto il segno della sua civiltà, proteggendo le energie che dure necessità interne hanno espresso dai suoi confini. Lo Stato ha per il passato cercato di presidiare l'esodo del nostro lavoro per il mondo di tutele e di uffici, che, malgrado gli sforzi nobilissimi compiuti, sono ben lungi, per la modestia di mezzi, dal rispondere ai bisogni che da ogni lato ancor rimangono senza cure. È giunta l'ora di una parola riparatrice, di un atto di equità e di giustizia, che si rifletta dall'interno al di là delle frontiere: e questo fra tanto turbinare di mercati, sarà il fondamento più umano e più puro della nostra politica estera.

Nulla andrà perduto; poichè ciò varrà a riorganizzare le ragioni ed i presidi delle nostre antiche correnti del lavoro. Argomento meritevole di grande meditazione, postochè così profonde deficienze interne ci fanno guardare con ansia alla situazione di tante regioni duramente percosse dalla disoccupazione cronica. Nulla andrà perduto per oggi e per l'avvenire. Poichè se per la nostra conformazione economica per il nostro squilibrio demografico, la emigrazione rappresenti, specie da oltre un cinquantennio, quasi la croce che fatalità dolorose diverse hanno gettato sulle spalle del nostro proletariato, perchè la portasse ramingo per il mondo in servitù ad altri popoli, non è assurdo il pensare che in un avvenire non lontano essa stessa, fatta più conscia della propria forza e dei propri destini, possa concorrere validamente a emancipare di sè medesima ed a ricostituire l'economia della nostra vita collettiva.

Non vi è giustificazione all'indifferenza sino ad ora seguita. Non vi è motivo debbano essere ritenuti quasi cittadini di categoria inferiore questi nostri connazionali, che per le loro iniziative e per la loro abnegazione meglio meritavano del loro paese. Ogni constatazione di sperequazione suona accusa di denegata giustizia e per ciò, di fronte allo abbandono che lamentiamo, non possono tacersi le larghezze di provvedimenti per altri usate. Col Regio decreto 18 aprile 1920, n. 579, sono state estese a tutti i cittadini delle nuove provincie le disposizioni per il risarcimento dei danni di guerra, come

dovevasi per un'altra ragione di eguaglianza politica e di solidarietà nazionale. Non vogliamo dire e ricordare altro. Ma di più: con decreto 1° febbraio 1920, n. 234 fu dichiarato potesse costituire materia di risarcimento anche quando sia riconosciuto, meglio confessato, essere risultanza di quei sopraprofiti di guerra, avidamente espressi dai pingui commerci delle retrovie, che poi, sia pure con effetti meramente platonici, hanno costituito materia di confisca generale. Dopo ciò con quale animo si potrebbero ancora lasciare imploranti alla porta coloro che per non mancare agli appelli del paese in armi, affrontando spesso pericoli immani, accorsero al loro posto di dovere, abbandonando alla sorte tutti i loro averi?

Certo è un'altra falla che si chiede sia aperta nelle finanze obrate dello Stato: non grave, poichè calcoli accreditati assicurano, che la cifra globale della possibile spesa, al massimo, non sarà per eccedere i duecento milioni. Ma per quanto si è detto, il problema non può essere questo. Quali siano per essere le conseguenze che ne possono derivare, per aver modo decente di opporre una repulsa, occorrerebbe potere affermare con sicura coscienza, che questa voce che da tanto tempo ancora invoca aiuto e ci giunge da ogni parte del paese, è meno degna di ascolto delle altre, che già ottennero adeguate provvidenze e, sotto l'autorità degli impegni legislativi, attendono dalle finanze della nazione le soddisfazioni loro riconosciute.

Per queste ragioni mi affido che la Camera non vorrà negare i suoi suffragi alla mia proposta.

PROPOSTA DI LEGGE.

Art. 1. — Le disposizioni di cui il decreto-legge 27 marzo 1919, n. 426, per il risarcimento dei danni di guerra e sue successive modificazioni sono applicabili anche ai danni sofferti all'estero da cittadini italiani a causa della guerra, quando altrimenti non ne abbiano ottenuto il risarcimento.

La liquidazione delle indennità relative seguirà avanti le autorità del domicilio del danneggiato nel Regno nei modi fissati dal suddetto decreto.

Le denunce coi documenti di prova dovranno prodursi a pena della decadenza entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 2. — Il Commissariato della emigrazione è autorizzato a corrispondere ai cittadini italiani titolari di rendite a debito di istituti di assicurazioni sociali esteri la differenza tra la rendita calcolata al cambio all'atto del pagamento e quella percepita al cambio vigente al 1° luglio 1914, qualora non siano stati altrimenti rifusi della perdita sofferta.

Nello stato di previsione della spesa per il Tesoro sarà iscritta analoga partita a reintegrazione del bilancio del Fondo della emigrazione per tale servizio.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 7 gennaio 1922 n. 1

*Ai Prefetti, Sottoprefetti, Questori e Commissari Civili
nel Regno*

e per conoscenza:

*Agli Ispettori e ai Capi-Servizio dell'emigrazione e
Agli Istituti di assistenza agli emigranti.*

A causa della sospensione invernale dei lavori all'aperto o per scopi personali molti dei nostri operai che, trovandosi in Francia debbono ritornare in Italia si fanno rilasciare dalle Ditte presso le quali sono addetti un foglio di congedo, che, opportunamente vidimato dalle competenti Autorità francesi e italiane deve servire per permettere senz'altro il loro ritorno in Francia.

Un tale mezzo è certamente opportuno. Devono peraltro gli interessati tenere ben presente che giusta le norme in vigore in Francia, il foglio di congedo in parola non ha che una validità di sei settimane al massimo. Trascorso tale termine quel documento non serve più per l'ingresso in Francia e coloro che si presentassero con esso al confine, supponendo di essere in regola, si troverebbero di fronte all'incresciosa condizione di venire respinti e di rimettersi spese di viaggio e tempo.

Da qui la necessità di chiarire bene un tale situazione agli interessati, affinché nel caso che la loro permanenza in Italia fosse di oltre sei settimane, come avviene quando si tratta di soste invernali, sollecitino in tempo da parte delle Ditte presso le quali debbono ritornare un nuovo atto di chiamata a scopo di lavoro o contratto che sia documento che dev'essere vidimato tanto dalle autorità francesi quanto da quelle italiane competenti.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 10 gennaio 1922 n. 2

Ai Prefetti, Sottoprefetti, Commissari Civile e Questori del Regno;

e per notizia:

Agli Ispettori e ai Capi Servizio dell'emigrazione ed agli Istituti di Assistenza agli emigranti.

Tenuto presente che quanto prima la quota degli italiani ammissibili negli Stati Uniti fino al 30 giugno 1922 sta per essere esaurita, rammento alle SS. LL. che, in seguito, non potranno sbarcare negli Stati Uniti che i cittadini italiani (passeggeri di classe ed emigranti) che sono considerati extra-quota della Legge Federale del 19 maggio 1921.

Le SS. LL. prima di rilasciare il passaporto ai nazionali considerati extra-quota, dovranno continuare a pretendere anche per questi il certificato di assicurato imbarco che i R. Ispettori dell'emigrazione non potranno vistare se le Compagnie vettrici non assumeranno prima tutte le garanzie che valgano a precisare trattarsi di passeggeri od emigranti compresi fra quelli ammissibili allo sbarco extra-quota.

A tale scopo, riporto, qui appresso, le categorie di cittadini italiani che possono, in base alla predetta Legge Federale, considerarsi extra-quota:

1° i funzionari governativi, le loro famiglie, le persone del loro seguito, i loro impiegati ed i loro servi;

2° coloro che transitano per gli Stati Uniti senza fermarvisi;

3° coloro che visitano gli Stati Uniti quali turisti oppure temporaneamente per ragioni di affari e per diporto;

4° i minori degli anni 18 figli di padre cittadino degli Stati Uniti;

5° coloro che ritornano agli Stati Uniti da una temporanea visita all'estero e che non abbiano nel frattempo abbandonato il loro domicilio colà;

6° gli individui di professione attori, artisti, conferenzieri, cantanti, infermieri, ministri di culto, professori, gli appartenenti ad una professione liberale ed i domestici.

Al riguardo occorre tener presente:

1° Che per visita temporanea all'estero deve intendersi una assenza dagli Stati Uniti, senza abbandono di domicilio, non eccedente

la durata di sei mesi e che per coloro che abbiano abbandonato gli Stati Uniti da oltre sei mesi si presume che abbiano pure abbandonato il loro domicilio colà.

Tale presunzione potrà però venir meno mediante la produzione di prova in contrario, che sia ritenuta valida dai competenti funzionari americani dell'immigrazione.

2° Che i domestici, dei quali sarà ammessa l'immigrazione agli Stati Uniti anche dopo che la quota annuale degli ammissibili sarà raggiunta, sono unicamente quelli che di fatto saranno già impiegati come tali, sia negli Stati Uniti che altrove, al servizio della persona o delle persone che accompagnano o presso le quali saranno destinate negli Stati Uniti e che vadano colà allo scopo di continuare il loro servizio.

Si aggiunge che tutti coloro che sono nati agli Stati Uniti possono indipendentemente dalla cittadinanza italiana che, per le nostre leggi, abbiano conservato od acquistato, far ritorno agli Stati Uniti senza essere computati in alcuna quota, e che quei cittadini italiani nati in territorio straniero sono computati nella quota assegnata allo Stato a cui appartiene il loro paese di nascita.

Si prega di voler cortesemente accusare ricevuta e di dare assicurazioni in proposito.

Con la massima considerazione.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 12 gennaio 1922 n. 4

Immigrazione delle famiglie di operai residenti in Francia.

Agli Istituti di Assistenza agli emigranti nel Regno;
e per conoscenza:

Ai RR. Consolati d'Italia in Francia;

Agli Ispettori e ai Capi Servizio dell'emigrazione nel Regno.

Allo scopo di facilitare l'andata in Francia delle famiglie degli operai stranieri che colà lavorano, il Ministero francese dell'Interno ha disposto di recente non occorrere che il passaporto dei componenti tali famiglie (moglie, figli e ascendenti a carico), tanto se viaggiano

insieme al capo di famiglia quanto se lo raggiungano dopo, sia vidimato dal competente Consolato francese.

Per conseguenza, le persone anzidette dovranno:

1° Essere munite di apposito *certificato* o dichiarazione da parte della Ditta presso cui l'operato è occupato, certificato dal quale risulti che l'operaio stesso riceve da essa un salario sufficiente a sopperire ai bisogni della propria famiglia e dispone altresì dell'alloggio occorrente. Il certificato nel quale debbono essere indicati con esattezza i nomi dei componenti la famiglia di cui si tratta e il grado di parentela di ciascuno di essi col capo di famiglia, deve essere vidimato dal Sindaco del Comune dove l'operaio risiede, oppure dal Commissario di Polizia ed inoltre dal Prefetto del dipartimento.

Non occorre neppure che le famiglie così entrate in Francia si presentino colà all'ufficio di immigrazione; esse debbono invece raggiungere al più presto la loro destinazione per la via più breve e più diretta, non avendo facoltà di fermarsi durante il viaggio.

2° Essere munite del passaporto per la Francia rilasciato dalle Autorità italiane; passaporto che verrà consegnato sempre che l'*anzidetto certificato sia vidimato non solamente dall'Autorità francese*, come di sopra è indicato, ma altresì dall'*Ufficio dell'emigrazione presso la R. Ambasciata in Francia, oppure dal R. Consolato competente per ragioni di territorio in quello Stato, o da un Ispettorato di emigrazione o Ufficio di emigrazione o Ufficio di confine nel Regno, ovvero direttamente da questo Commissariato Generale.*

Tali visti sono gratuiti.

Prego di portare quanto precede alla conoscenza degli interessati.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 13 gennaio 1922 n. 5

Ai Regi Uffici Diplomatici e Consolari;

e per conoscenza:

Agli Uffici dell'emigrazione all'estero.

Mi reco a premura di portare a conoscenza di codesto Ufficio, per ogni più opportuna norma, le seguenti disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Centrale delle Nuove Provincie) con circolare del 17 dicembre, p. p., n. 21912-26, riguardo all'assistenza militare ed ai sussidi di miseria ai cittadini delle nuove provincie del Regno residenti all'estero:

«Regolato definitivamente con R. Decreto del 3 novembre 1921, n. 1374, il servizio di assistenza agli invalidi ed alle famiglie dei militari austro-ungarici morti in guerra e pertinenti alle nuove provincie, affidandosi tale servizio al competente Sottosegretariato di Stato per l'Assistenza militare e le Pensioni di guerra e risolta la questione della cittadinanza dei medesimi, si ritiene che anche per i sussidi e per l'assistenza riferentesi alle famiglie di ex richiamati a. u. tuttora prigionieri, dispersi o invalidi, agli ex militari a. u. invalidi o mutilati, alle vedove ed agli orfani di militari a. u. morti in guerra, pertinenti alle nuove provincie e residenti all'estero ed ormai cittadini italiani debba provvedere il detto Sottosegretariato di Stato e non più, a mezzo delle regie rappresentanze all'estero, il Commissariato Generale dell'emigrazione, che d'altra parte non ha più a propria disposizione fondi per sopperire alle continue esigenze di tale servizio.

Si prescrive di conseguenza che col 1° gennaio 1922 il Sottosegretariato di Stato per l'Assistenza militare e le Pensioni di guerra assuma il detto servizio, da esplicarsi con le stesse norme che regolano l'assistenza militare a cittadini delle vecchie provincie residenti all'estero.

Il Commissariato Generale dell'emigrazione trasmetta al detto Sottosegretariato di Stato le richieste di fondi pervenute ultimamente dai regi Consoli e non ancora soddisfatte, ultimando le pratiche contabili tuttora di sua competenza; il Ministero del Tesoro provveda allo stanziamento dei fondi necessari.

Il Ministero degli Affari Esteri vorrà confermare alle regie rappresentanze all'estero le disposizioni concernenti il pagamento dei sussidi di miseria, che, per le ragioni suesposte, dovrà compiersi secondo le norme e sui fondi all'uopo stabiliti per i regnicoli residenti all'estero ».

Questo Commissariato Generale coglie la presente occasione per ringraziare i regi Uffici Diplomatici e Consolari competenti, della collaborazione data per il servizio di cui si tratta, e prega quelli degli Uffici che non abbiano ancora trasmesso i relativi conti a volerne sollecitare l'invio.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

COLONIE.

DELAFOSSÉ MAURICE. *Les noirs de l'Afrique*. Paris, Payot, 1921.

Questa pubblicazione è una sintesi della storia della civiltà e delle caratteristiche materiali, intellettuali e sociali delle popolazioni di razza nera dell'Africa. In un primo capitolo l'autore svolge la teoria secondo la quale i neri di Africa non sarebbero degli autoctoni, ma provenirebbero da migrazioni che hanno avuto il loro punto di partenza verso il limite dell'Oceano Indiano e del Pacifico. Non è possibile precisare l'epoca di queste migrazioni. In un secondo capitolo l'A. delinea lo sviluppo delle civiltà nere nell'antichità. Si occupa poi della storia dell'Africa nera nell'età di mezzo mostrando come noi ci troviamo fin da quell'epoca in presenza di civiltà nere già abbastanza evolute. Nel quinto capitolo dell'opera sono condensati tutti i dati che si posseggono sui reami del Sudan, sugli imperi di Bornou e di Baguirmi, sui sultanati di Darfour e di Kordofan. La storia dell'Africa meridionale e degli Stati semi-arabi della costa orientale forma soggetto del capitolo VI. L'A. si intrattiene anche sui costumi sociali e ci dà preziose indicazioni sulla costituzione della famiglia, sulla parentela, sulla poligamia, sulla proprietà. Non mancano accenni sull'intelligenza e sul grado culturale delle razze negre.

WEIGHT J. M. *The free Negro in Maryland*. — New York, The Columbia University, 1921.

Vi si espone tutto ciò che riguarda la popolazione negra nel Maryland, le sue relazioni con la popolazione bianca, la sua divisione in classi, lo sviluppo degli abitanti, l'influenza dell'accrescimento numerico. È particolarmente curato l'esame della evoluzione economica e sociale in rapporto alle popolazioni finitime.

TROTTER ALESSANDRO. *Materie prime vegetali spontanee e coltivate o coltivabili nelle nostre Colonie di Tripolitania e Cirenaica*. — Roma, Tip. Cesi 1921. (Memorie e monografie coloniali, n. 5).

Si esprime in forma sintetica il valore tecnico ed economico delle risorse agrarie e naturali della colonia. Le conoscenze che fin qui si hanno del mondo vegetale della Libia permettono di dichiarare che essa non può considerarsi come una colonia di sfruttamento. In genere l'A. ritiene che la ricchezza del suolo, più che da largizioni della natura abbia a risultare dal lavoro assiduo, intelligente dei nostri agricoltori specialmente meridionali, i quali potranno, con opera tenace e feconda, rimeritare quella fama di colonizzatori che essi si sono saputa conquistare in altre terre del Mediterraneo. La presente relazione tende a fornire alle forze direttive che li dovranno guidare, alcuni elementi tecnici destinati ad integrare e valorizzare il loro lavoro.

CONTRERAS FR. *Le Chili et la France.* — Paris, Brossard, 1921.

L'A., che lavora da anni per far conoscere il pensiero francese nelle Repubbliche Ispano-americane, addita ai francesi ed ai latini di Europa il Cile come una terra piena di risorse e di promesse. L'America latina è, infatti, una terra di considerevoli ricchezze inesplorate. In questo continente il Cile è il paese che genera la produzione più varia e che presenta una infinità di merci per lo sviluppo dei suoi prodotti. Il Cile si presta ad ogni genere di comunicazioni favorevoli al progresso e grazie ai suoi numerosi fiumi offre una meravigliosa irrigazione ed una forza motrice propizia allo sviluppo della grande industria. Il popolo, poi, è un modello di energia, di lavoro. È l'unico popolo dell'America spagnuola rimasto estraneo alle rivoluzioni; e vivendo nella pace e per la pace, esso ha potuto seriamente e liberamente dedicarsi allo sfruttamento delle ricchezze della sua terra. Vi sono molte ragioni per farci decidere ad allargare la nostra sfera economica nella consanguinea repubblica dell'America latina.

LAVERGNE BERNARD. *Le principe des nationalités et les guerres. Son application au problème colonial.* — Paris, Alcan, 1921.

In quest'opera si parla di quali aggruppamenti sono possibili fra i popoli, a quali condizioni organiche dovrebbe soddisfare la Società delle Nazioni per essere efficace ed in quale misura le Nazioni dovrebbero consentire ad una diminuzione della loro sovranità per togliere le occasioni delle guerre.

MARTIN PERCY. *The Sudan in evolution.* — London, Constable and C., 1921.

MUZIO CARLO. *Geografia medica.* Milano, Hoepli, 1921.

Malgrado la ricca copia di singole pubblicazioni sulle condizioni climatiche e sanitarie delle varie regioni, non esisteva fino ad ora un manuale che al pari di questo racchiudesse, in una mole relativamente piccola in confronto della vastità enorme dell'argomento, tante numerose e preziose notizie sul clima e sulla nosografia, nonchè sulle piante medicinali e sulle acque minerali di ognuna delle regioni delle zone fredde, temperate e tropico-equatoriali dalla Siberia alla Colonia del Capo, dalle Indie al Brasile. Delle 1200 pagine, delle quali l'opera si compone, oltre un centinaio sono dedicate alle generalità e si impostano sullo studio dell'emigrazione e della colonizzazione.

LAVORO E MOVIMENTO OPERAIO.

TURPIN HECTOR. *Le problème international du chômage.* Paris, Giard, 1921.

Secondo l'A., questo problema si riporterebbe puramente e semplicemente ad una questione monetaria. Sicchè basterebbe, per risolverlo, di addivenire alla consegna di buoni di consumo da parte delle cooperative ai loro partecipanti. Ma da un punto di vista speciale si tratterebbe di un nuovo passo verso la inflazione; e noi conosciamo troppo i danni che questo sistema ha apportato per farne una base per la soluzione del problema.

DOUGLAS PAUL. *American apprenticeship and industrial education*. — New York, Longmans, Green and Co., 1921.

Premesso un accenno storico dell'apprendisaggio in America, del suo sviluppo e della sua decadenza, l'A. espone le necessità dell'industria moderna dal punto di vista dell'insegnamento e discute sull'efficacia dei diversi metodi di formazione dei lavoratori. Una notevole parte del libro è dedicata agli aspetti sociali della questione ed un capitolo speciale tratta dell'attitudine del capitale e del lavoro nei riguardi dell'insegnamento professionale.

DU GAST. *Le statut ouvrier au Maroc*. Rapport adressé au Ministre du travail. Paris, Imprimerie nationale, 1921.

E una minuta trattazione sui lavoratori dell'industria, del commercio e della marina che sono raggruppati in corporazioni. L'A. fa rilevare come l'idea di mutua assistenza sia assai sviluppata fra queste corporazioni, le quali prevedono anche il pagamento di tutto o di parte del salario alle vittime degli infortuni sul lavoro. I salari e le condizioni del lavoro sono regolati dal diritto consuetudinario marocchino; ma questo diritto non contiene alcuna disposizione applicabile ai lavoratori dei campi i quali si trovano sempre in stato di semi-servaggio. È sviluppato, nel Marocco, un movimento di migrazione. I musulmani emigrano particolarmente in Algeria ed in Tunisia ove si occupano come operai agricoli e come domestici. Gli ebrei emigrano verso l'America del Sud, con preferenza al Brasile. Poco degna di nota è l'immigrazione.

STONE GILBERT. *A history of labour*. — Londres, George G. Harrap, 1921.

Con una serie di esempi storici, l'A. dimostra che il progresso non può essere realizzato nell'industria che per mezzo della evoluzione e non con metodi rivoluzionari.

TROMBERT ALBERT. *La participation aux bénéfices*. — Paris, Libr. Chaix, 1921.

Dopo aver riassunto il movimento degli studi su questa materia, l'A. esamina i caratteri e la portata di questo modo di remunerazione e studia le applicazioni pratiche realizzate in Francia ed in alcuni altri paesi esteri. Precisa le varie modalità del funzionamento della partecipazione ed in un quadro riassuntivo passa in rassegna i risultati ottenuti.

LEROY MAXIME. *Les techniques nouvelles du syndicalisme*. — Paris, Garnier frères, 1921.

In questa opera l'A. analizza obiettivamente i movimenti del pensiero e dell'azione sindacalisti, la cui importanza cresce con quella della produzione industriale. Egli mostra come il sindacalismo moderno sia aperto a tutte le forze viventi e creatrici della produzione tecnica e sia animato da uno spirito positivo e costruttore e come la dottrina sindacalista preconizzi non una rapida conquista del potere, ma una lenta infiltrazione della vita proletaria nella vita borghese.

AYUSAWA IWAO FREDERICK. *International Labor legislation*. — Columbia, University Press (vol. XCI), 1920.

In una prima parte l'A. tratteggia tutta la storia della legislazione internazionale del lavoro, percorrendo tutto il cammino da R. Owen (1818) che fu il primo assertore della necessità di una legislazione internazionale del lavoro, sino ad oggi in cui un Ufficio internazionale codifica e coordina la legislazione di tutto il mondo civile. Fu nel Congresso di Zurigo del 1893 che sorse l'idea di un'alleanza internazionale delle cooperative ed in quello di Bruxelles del 1899 che si affermò la necessità di un Comitato internazionale per la legislazione del lavoro. Ma solo nel 1900 il movimento assurge ad importanza mondiale, e si iniziano in quell'anno a Parigi i lavori di una prima grande Conferenza internazionale i quali, interrotti nel 1913 a Berna, sono continuati durante e dopo la guerra dai vari convegni interalleati. Successivamente l'A. passa a considerare le presenti condizioni fermandosi a studiare le difficoltà che si oppongono al completo e razionale evolversi di una legislazione internazionale del lavoro e sforzandosi di proporre alcune direttive che paiono le più adatte a superare tali difficoltà.

BOISSONNADE P. *Le travail de l'Europe chrétienne au moyen âge (V^e-XV^e siècles)*. — Paris, Alcan, 1921.

E l'opera di uno specialista che da oltre 30 anni si dedica allo studio dell'evoluzione economica. In quest'opera si fornisce un'idea precisa del regresso della civiltà dopo le invasioni germaniche, della rinascenza del lavoro durante gli imperi bizantino e carolingio, della nuova organizzazione che coincide col regime feudale e poi dello sviluppo dell'economia urbana e del magnifico progresso economico fra il secolo XI e quello XIV che conduce all'ascesa delle masse popolari ed alle maggiori conquiste nel campo sociale. Nell'ultima parte del suo libro l'A. descrive le rivoluzioni operaie che seguirono od accompagnarono la crisi del secolo XV, le prime manifestazioni del capitalismo e dell'economia nazionale, preludi del costituirsi del regime moderno.

SACHET ANDRIEN. *Traité théorique et pratique de la législation sur le accidents du travail et sur les maladies professionnelles*. — Paris, Sirey, 1921.

Di tutti i commentari dedicati alla legislazione sugli infortuni sul lavoro questo è fra i migliori per la esposizione e per la sicurezza della documentazione. Questa sesta edizione, accresciuta di uno studio sulla legge 25 ottobre 1919 sulle malattie professionali, è anche la più recente opera sulla materia.

ARNOU. *La participation des travailleurs à la gestion des entreprises. La collaboration ouvrière*. — Paris, Action populaire, 1921.

L'A. apporta nelle sue conclusioni una prudente riserva; qualunque sia la formula della cooperazione fra imprenditori e salariati, egli dice, l'organizzazione sindacale deve restarne la base. In tali limiti la partecipazione degli operai alla gestione delle imprese non sarebbe dannosa. Ma gli operai si accontenteranno?

PARKER T. MOON. *The Labour problem and the social catholic movement in France.* — New York, MacMillan, 1921.

ECONOMIA E POLITICA.

HEKMBERG P. *Der Kampf um dem Weltmarkt.* — Jena, Fischer, 1920.

Vi sono riuniti e commentati i dati sul commercio internazionale dei principali paesi fino al 1913, fornendo così un ottimo materiale per gli studi, divenuti di grande attualità ed interesse, sulla solidarietà economica internazionale.

CESTRE CHARLES. *Production industrielle et justice sociale en Amérique.* — Paris, Garnier, 1921.

Quantunque la ricchezza dell'America sia prodigiosamente aumentata durante la guerra, pure essa ha la sua parte nelle agitazioni che turbano il mondo civile, dappertutto dove si stabilisce il regime della grande industria. Lo spirito di innovazione urta contro lo spirito di tradizione e gli interessi stabiliti non vogliono lasciarsi sopraffare dagli interessi che stanno per sorgere. L'A. traccia un quadro istruttivo sull'organizzazione attuale del lavoro agli Stati Uniti, sulle opere sociali iniziate nelle fabbriche, sullo spirito che anima il patronato americano, sulla democratizzazione attuale progressiva dell'industria. Egli pensa che gli Stati Uniti si orientino verso un regime che procurerà loro un'epoca di pace relativa.

SMART GUGLIELMO. *Il testamento spirituale di un economista.* — Bari, Laterza, 1921.

Quest'opera postuma dello Smart, tradotta da Attilio Garino-Canina, è un lavoro denso di pensiero, nel quale le considerazioni di carattere morale e sociale si intrecciano con quelle economiche.

JOURET GEORGES. *La Géographie humaine de la Belgique.* — Bruxelles, Office de publicité, 1921.

Dopo un saggio di storia geologica, l'A. studia la geografia fisica delle varie regioni del Belgio, e la vita economica, sociale ed industriale del paese.

EISENMANN LOUIS. *La Tchécoslovaquie.* — Paris, Rieder et C., 1921.

Sono esaminate le materie seguenti: I. La storia - il suolo e la popolazione - il territorio e le frontiere - le regioni naturali - l'idrografia - il clima - l'etnografia - la ripartizione della popolazione - le città principali. — II. *Le istituzioni:* la costituzione ed i poteri pubblici - la vita politica - l'amministrazione e la giustizia - le finanze - l'armata - i culti - l'insegnamento. — III. *Le condizioni economiche:* le ricchezze naturali - le comunicazioni ed i trasporti - l'agricoltura - l'industria - il commercio - l'organizzazione bancaria. — IV. *Le lettere, le scienze, le arti.*

MORTARA GIORGIO. *Prospettive economiche, 1922.* — Città di Castello, Tipografia Leonardo da Vinci, 1922.

In questo volume di prospettive economiche, che l'A. pubblica per la seconda volta, noi abbiamo un quadro analitico e sincero dell'andamento

economico degli ultimi anni e dello sviluppo che potranno avere i vari rami di attività industriale e commerciale nel futuro in base agli elementi finora conosciuti. È confortante la constatazione che l'Italia va lentamente, ma sensibilmente, migliorando le sue condizioni; una buona fonte di speranza sta, in special misura, nell'andamento degli scambi con l'estero. È possibile ritenere che, riconducendo a più convenienti proporzioni la distribuzione del capitale e del lavoro tra le varie forme di attività economica ed imponendo il ritorno ad una maggiore frugalità e laboriosità di vita, si acceleri il risanamento dell'economia italiana.

ATKINSON MEREDITH. *Australia: economic and political studies by various writers.* — Melbourne, MacMillan, 1921.

DIRITTO PUBBLICO E INTERNAZIONALE.

BRUNET RENÉ. *La Société des Nations et la France.* — Paris, Libr. de la Société du Recueil Sirey, 1921.

L'A. esamina, sotto forma critica, la costituzione della Società, il suo bilancio, i suoi caratteri generali, la sua evoluzione, i mezzi di cui dispone per salvaguardare la pace. Per quanto concerne l'Ufficio internazionale del Lavoro espone il meccanismo e ricorda l'opera delle Conferenze di Washington e di Genova dal punto di vista della legislazione internazionale del Lavoro. L'A. è convinto che la Società delle Nazioni potrà rendere preziosi servizi a patto che i governi rinuncino alla loro attitudine di sfiducia e di opposizione, la quale troppe volte ha contribuito al fallimento di provvide iniziative.

WERNER GEORGES. *Les caractères dominants du droit public suisse.* — Genève, Georg, 1921.

In questa monografia l'A. tratta dei caratteri principali del diritto pubblico svizzero: dualità dello Stato; sovranità diretta del popolo, funzioni governative considerate come magistrature; sviluppo delle garanzie giudiziarie.

VAN GENNEP ARNOLD. *Traité comparatif des nationalités.* T. 1^{er}. *Les éléments extérieurs de la nationalité.* — Payot, Paris, 1921.

Questo primo volume è consacrato alle manifestazioni ed ai simboli della nazionalità: lo studio della lingua come manifestazione nazionalistica è seguito da un esame critico delle statistiche linguistiche; lo studio del territorio come elemento della nazionalità è completato dall'analisi e dalla critica del problema delle frontiere. In altri capitoli si tratta del costume, della scrittura, ecc.

NOEL MARC. *De l'autorité des traités comparée à celle des lois. Contribution à l'étude des rapports du droit international et du droit public.* — Paris, Pichon, 1921.

KAHN E. *Die Indexzahlen der Frankfurter Zeitung*. — 3te Auflage, Frankfurt, 1921.

Sono raccolti in questo volumetto gli indici dei prezzi all'ingrosso, di quelli al minuto, dei corsi dei titoli, dei salari, dei cambi, dai quali può trarsi un giudizio molto fondato sulle attuali condizioni dell'economia germanica.

YULE G. U. *The fall of the birth-rate*. — Cambridge, University Press, 1920.

Il problema della diminuzione della natalità vi è esaminato chiaramente, ma con una certa superficialità in quanto si prescinde da tutta la letteratura pubblicata su questo argomento; letteratura che ha portato il suo esame profondo su parecchi dei già caratteristici aspetti del problema.

COLONY AND PROTECTORATE OF KENYA - DEPARTMENT OF AGRICULTURE. *Agricultural Census, 1920*. First report.

Per la prima volta il governo dell'Est Africa ed Uganda, oggi ribattezzato Kenya, ha istituito quest'anno il ramo statistico nei vari dipartimenti compreso quello di agricoltura, in conseguenza della Conferenza dei funzionari degli Uffici statistici dell'Impero britannico, conferenza che mise in piena luce la importanza della statistica nell'economia dell'Impero. La statistica in questione considera l'annata 1919-1920. Furono stampati formulari differenti per agricoltori europei ed indigeni e dati loro a riempire: i dati censiti presso i primi possono ritenersi esattissimi, gli altri hanno un valore relativo. Allo scopo di eliminare il timore di aggravii fiscali da parte dei dichiaranti, il governo garanti che l'Ufficio statistico avrebbe utilizzato e rese pubbliche soltanto le cifre complessive che sono collettive ed anonime, senza comunicare ad altre autorità i dati singoli forniti dai contribuenti agricoli.

MARIANO JOHN H. *The italian contribution to american democracy*. — Boston, The Christopher Publishing House, 1921.

E un ampio studio sul processo di integrazione che si manifesta oggi nella nazionalità americana fra gli italiani e gli altri elementi della popolazione. L'A. studia le condizioni economiche e sociali della popolazione italiana agli Stati Uniti, le sue caratteristiche psicologiche, la sua organizzazione sociale ed infine la parte per la quale i cittadini di origine italiana contribuiscono alla costituzione della democrazia americana.

Annuario della Cassa Nazionale d'Assicurazione per gli infortuni sul lavoro. — Roma, 1921.

Questo importante *Annuario* contiene molteplici notizie storiche e statistiche, dalle quali apparisce chiaro come lo sviluppo progressivamente raggiunto da questo Istituto abbia procurato e procuri alla classe lavoratrice tutti quei vantaggi che la legge sugli infortuni volle garentirle nei rendere obbligatoria l'assicurazione.

BOWLEY ARTHUR. *Prices and wages in the United Kingdom, 1914-1920*. — London, Humphrey Milford, 1921.

ATTI UFFICIALI

LEGGE E DECRETI

Regio decreto-legge 11 dicembre 1921, n. 1875, che autorizza a dare piena ed intera esecuzione, fino a quando non sarà approvato per legge, al trattato di commercio e navigazione, concluso tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca. (*Gazzetta Ufficiale*, 14 gennaio 1922, n. 4).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri di concerto col ministro delle finanze, nonchè con quello del tesoro e con i ministri della marina e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Fino a quando non sarà provveduto per legge, il nostro Governo è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al qui annesso trattato di commercio e di navigazione, concluso a Roma, il 23 marzo 1921, tra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

TORRETTA — SOLERI — DE NAVA — BERGAMASCO

— BELOTTI.

Visto, il Guardasigilli: RODINÒ.

TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE

fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca.

Sua maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Cecoslovacca, animati dal desiderio di stringere sempre più le relazioni commerciali fra i loro Stati, hanno risoluto di concludere un trattato di commercio e di navigazione e hanno nominati a questo effetto loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

i Signori:

LODOVICO LUCCIOLI, Direttore Generale delle Dogane e Imposte indirette;
ANGELO DI NOLA, Direttore Generale del Commercio;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECOSLOVACCA

i Signori:

ZDENĚK FIERLINGER, Direttore Generale della Sezione economica del Ministero degli Affari Esteri;

ZDENĚK FAFL, Direttore Generale della Sezione dei Paesi a lingua romana dell'Ufficio del Commercio estero;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti:

Art. 1. — Vi sarà piena e intera libertà di commercio e di navigazione fra i sudditi delle Alte parti contraenti, che potranno, gli uni e gli altri, stabilirsi liberamente nei territori dell'altra Alta Parte contraente.

I sudditi cecoslovacchi in Italia ed i sudditi italiani in Cecoslovacchia, sia che si stabiliscano nei porti, nelle città o in un luogo qualsiasi dei territori rispettivi, sia che vi risiedano temporaneamente, non saranno sottoposti, a motivo del loro commercio e della loro industria, a diritti, imposte, tasse o patenti, qualunque ne sia la denominazione, diversi o più elevati di quelli che saranno riscossi sui nazionali, e i diritti, privilegi, esenzioni, immunità ed altri favori quali siano di cui godessero, in materia di commercio o di industria, i sudditi di una delle Alte Parti contraenti saranno comuni ai sudditi dell'altra.

Le stipulazioni di quest'articolo non derogano in nulla alle leggi, alle ordinanze e ai regolamenti speciali in materia di commercio, di industria e di polizia in vigore nei territori di ciascuna delle Alte Parti contraenti e applicabili ai sudditi di ogni altra Potenza.

Il principio di trattare i sudditi dell'altra Parte che esercitano un mestiere o il commercio, assolutamente sullo stesso piede dei nazionali, in quanto al pagamento delle imposte, si applicherà egualmente riguardo agli statuti di corporazioni o altri statuti locali, nei luoghi ove essi esistessero ancora. L'applicazione non potrà tuttavia aver luogo che quando saranno state adempite tutte le condizioni che le leggi di ciascuna delle Alte Parti contraenti richiedono per il diritto all'esercizio dell'industria.

Art. 2. — I cecoslovacchi in Italia e gli italiani in Cecoslovacchia avranno, reciprocamente, il diritto di acquistare e di possedere beni di ogni sorta e d'ogni natura, mobili o immobili, e ne potranno liberamente disporre per compra, vendita, donazione, permuta, contratti di matrimonio, testamento, successione *ab intestato*, o con qualsiasi altro atto, alle stesse condizioni dei

nazionali, senza pagare diritti, tributi e tasse altre o più alte di quelle a cui sono sottoposti, a norma delle leggi, i sudditi del paese stesso.

Sono tuttavia riservate, in quanto all'acquisto, al possesso e all'uso dei beni immobili, le eccezioni e le restrizioni che fossero stabilite per i sudditi stranieri della legislazione delle due Alte Parti contraenti, per riguardo alla sicurezza dello Stato.

Art. 3. — I negozianti, i fabbricanti ed altri industriali di una delle Alte Parti contraenti che provino, mediante l'esibizione di una carta di legittimazione industriale, rilasciata dalle Autorità del loro Paese, che nello Stato ove hanno il loro domicilio, essi sono autorizzati ad esercitare il loro commercio e la loro industria e che vi assolvono le tasse e imposte legali, avranno il diritto, personalmente o col mezzo di viaggiatori al loro servizio, di fare acquisti di merci nel territorio dell'altra Alta Parte contraente, presso negozianti o nei pubblici locali di vendita o presso le persone che producono queste merci. Essi potranno pure prendere commissioni anche su campioni, presso i negozianti o le altre persone nel cui genere d'industria trovino impiego le merci del genere offerto. Nè nell'uno nè nell'altro caso saranno obbligati a pagare perciò una tassa speciale più alta di quella che non siano tenuti a pagare i nazionali o i sudditi della nazione più favorita a questo riguardo. Nell'esercizio della loro attività nel territorio dell'altra Alta Parte contraente godranno, dalle amministrazioni pubbliche e dai servizi pubblici, parità di trattamento coi nazionali.

Gli industriali (viaggiatori di commercio) muniti di carta di legittimazione industriale, hanno il diritto di portare campioni ma non merci.

Le disposizioni che precedono non sono applicabili alle industrie ambulanti e neppure al commercio ambulante e alla ricerca di commissioni presso persone che non esercitano nè commercio, nè industria.

Art. 4. — I sudditi delle Alte Parti contraenti saranno reciprocamente trattati come i nazionali quando si recheranno dai territori di una delle Alte Parti contraenti ai territori dell'altra per visitare le fiere e i mercati, allo scopo di esercitarvi il loro commercio e di smerciare i loro prodotti, e non saranno sottoposti a tasse più alte di quelle percepite dalle Alte Parti contraenti sui nazionali.

Art. 5. — I cecoslovacchi in Italia e gli italiani in Cecoslovacchia saranno interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia in persona, sia col mezzo di intermediari da essi stessi scelti, senza essere obbligati a pagare remunerazioni o indennità agli agenti, commissionari, ecc., di cui non vorranno servirsi e senza essere, in tal rispetto, sottoposti a restrizioni diverse da quelle stabilite dalle leggi generali del Paese.

Essi saranno assolutamente liberi di regolarsi come i nazionali nei loro acquisti e nelle loro vendite, nella determinazione del prezzo di qualunque oggetto di commercio e nelle loro disposizioni commerciali in generale, conformandosi però alle leggi di dogana dello Stato e sottomettendosi ai suoi monopoli.

Essi avranno egualmente libero e facile accesso presso i tribunali di ogni grado e di ogni giurisdizione per far valere i loro diritti e per difendersi. Essi potranno servirsi, a tale effetto, di avvocati, di notai e di agenti che giudicheranno atti a difendere i loro interessi e godranno in generale.

rispetto ai rapporti giudiziari, degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali.

Art. 6. — Le Società commerciali e civili (compresi gli Istituti pubblici e privati di assicurazione), domiciliate nei territori di una delle Alte Parti contraenti e validamente costituite conformemente alle rispettive leggi, saranno riconosciute, con le modalità e salve le limitazioni stabilite dalle disposizioni in vigore nei territori delle Alte Parti contraenti, a condizione di reciprocità, come aventi l'esistenza legale nei territori dell'altra e potranno esercitarvi tutti i diritti, compreso quello di stare in giudizio davanti ai tribunali, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore, sia per intentare un'azione, sia per difendersi.

Le dette Società godranno in ogni caso, nei territori dell'altra Alta Parte contraente, gli stessi diritti che sono o saranno accordati alle Società similari di un altro paese qualsiasi.

Art. 7. — I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno esenti, sui territori dell'altra, da ogni servizio militare, sia di terra, sia di mare, nelle truppe regolari o nella milizia. Essi saranno dispensati ugualmente da ogni funzione ufficiale obbligatoria, sia giudiziaria, sia amministrativa o municipale, dall'alloggiamento dei soldati, da ogni contribuzione di guerra, da ogni requisizione o prestazione militare di qualsiasi specie, ad eccezione degli oneri provenienti dal possesso o dalla locazione degli immobili e delle prestazioni e requisizioni militari che saranno sopportate, egualmente, da tutti i sudditi del paese, a titolo di proprietari o di conduttori di beni immobili.

Essi non potranno, nè personalmente, nè rispetto alle loro proprietà mobiliari o immobiliari, essere assoggettati a doveri, retribuzioni, tasse o imposte diverse da quelle a cui saranno sottoposti i nazionali.

Art. 8. — In quanto all'ammontare, alla garanzia e alla riscossione dei dazi di importazione e di esportazione, compresi le sopratasse, i coefficienti o le maggiorazioni di cui questi diritti sono o potrebbero essere oggetto, come pure rispetto al transito, alla riesportazione, al deposito, e alle formalità doganali, al trasbordo delle merci e in generale per tutto ciò che si riferisce all'esercizio del commercio e dell'industria, ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna di far profittare l'altra di ogni favore o immunità che una di esse avesse accordati o potesse accordare ad una terza Potenza.

In applicazione di questo principio i prodotti del suolo e dell'industria della Repubblica Cecoslovacca che saranno importati in Italia e i prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia che saranno importati nella Repubblica Cecoslovacca, destinati sia al consumo, sia al deposito, alla riesportazione o al transito, saranno sottoposti allo stesso trattamento e non saranno passibili di diritti nè più elevati nè altri che quelli cui siano sottoposti i prodotti della nazione più favorita a questo riguardo.

E' inteso che queste disposizioni non si applicano ai favori speciali attualmente accordati o che potranno essere accordati ulteriormente a Stati limitrofi per favorire il traffico di frontiera.

Resta parimente convenuto che per quanto riguarda l'ammontare dei dazi d'importazione, la concessione del trattamento della nazione più favorita, nei termini stabiliti dal presente articolo, sarà reciprocamente obbli-

gatoria tra le due Alte Parti contraenti solo in quanto esse accordino un tale trattamento a una terza Potenza qualsiasi. Quella delle due Alte Parti contraenti che in materia di dazi d'importazione, non accordasse il trattamento della nazione più favorita, senza condizioni o compensi, a nessun altro Stato, sarà in facoltà di farne cessare l'applicazione anche verso l'altro mediante preavviso da dare due mesi prima. In questo caso l'obbligo di applicare il trattamento della nazione più favorita verrà a cessare anche per l'altra Alta Parte contraente.

Art. 9. — Gli imortatori in Italia di merci di produzione della Repubblica Cecoslovacca e gli importatori nella Repubblica Cecoslovacca di merci di produzione italiana saranno, per regola generale, reciprocamente dispensati dall'obbligo di presentare certificati di origine. Tuttavia la presentazione di certificati di origine potrà, in via eccezionale, esser richiesta da una delle Alte Parti contraenti nel caso che essa avesse stabilito dazi differenziali secondo l'origine delle merci e che, secondo la situazione generale, tanto rispetto ai dazi doganali, quanto per ciò che concerne le condizioni di trasporto, fosse probabile che venissero introdotte, dai territori dell'altra Alta Parte contraente, merci provenienti da una terza Potenza, la quale, nel caso di cui si tratta, fosse esclusa dal regime di favore.

Art. 10. — In considerazione delle attuali condizioni anormali dei traffici internazionali e fino a quando tali condizioni perdurino, i Governi delle Alte Parti contraenti si riservano la facoltà di regolare le importazioni e le esportazioni di prodotti mediante divieti o restrizioni rispondenti alle particolari esigenze della tutela degli interessi economici e finanziari del Paese.

Resta però convenuto che tali divieti, in quanto non vi si faccia espressa deroga con una particolare convenzione, dovranno da ciascuna delle Alte Parti contraenti essere applicati verso l'altra con le modalità e nella misura più favorevole.

Nel caso in cui una delle due Alte Parti contraenti stabilisse nuovi divieti, così all'entrata come all'uscita, sarà esaminata la possibilità di consentire deroghe, su domanda dell'altra Alta Parte contraente, in guisa da recare il minor pregiudizio possibile alle relazioni commerciali fra i due Paesi.

Art. 11. — A partire dal giorno in cui i Governi delle Alte Parti contraenti avranno di comune accordo reciprocamente dichiarato di rinunciare alla facoltà di cui al precedente articolo, le Alte Parti contraenti resteranno impegnate a non ostacolare in nessuna guisa il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni alla importazione, alla esportazione, e al transito.

Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in identiche condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:

1. In circostanze eccezionali per riguardo alle provviste di guerra;
2. Per ragioni di sicurezza pubblica;
3. Per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;
4. In vista dell'applicazione alle merci estere, di proibizioni o restrizioni stabilite da disposizioni interne nei riguardi della produzione interna

delle merci similari o della vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale;

5. Nei riguardi della polizia sanitaria, e in vista della protezione degli animali e delle piante utili, contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi e soprattutto nell'interesse della sanità pubblica e conformemente ai principii internazionali adottati a tale riguardo.

Per quanto concerne le disposizioni di dettaglio, come pure i prodotti greggi d'animali e gli oggetti che potranno servire di veicolo al contagio, i Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano la stipulazione d'una convenzione speciale.

Art. 12. — Il regime dei monopoli di Stato, come pure il regime delle armi e munizioni di guerra, nonchè le concessioni minerarie, restano sottoposti alle leggi e regolamenti rispettivi delle Alte Parti contraenti.

Art. 13. — Le merci di ogni natura che vengono da territori di una delle Alte Parti contraenti o che ci vanno, saranno reciprocamente affrancate, nei territori dell'altra, da ogni diritto di transito, sia che transitino direttamente, sia che, durante il transito, debbano essere scaricate, depositate e ricaricate.

In ogni caso esse godranno il trattamento più favorevole concesso ad una terza Potenza.

Tale disposizione non pregiudica i maggiori vantaggi e garanzie stabiliti dall'art. 19 del trattato concluso tra la Cecoslovacchia e le principali Potenze alleate ed associate il 10 settembre 1919.

Art. 14. — Per favorire il traffico speciale che si è sviluppato tra i territori delle Alte Parti contraenti, i seguenti oggetti saranno ammessi ed esportati da una parte e dall'altra, con l'obbligo di farli ritornare, in franchigia temporanea dei dazi all'entrata ed all'uscita, e conformemente ai regolamenti emanati di comune accordo dalle Alte Parti contraenti:

a) tutte le merci, ad eccezione dei generi di consumo, che, uscendo dal libero traffico sui territori d'una delle Alte Parti contraenti, saranno spedite alle fiere e ai mercati sui territori dell'altra Alta Parte contraente, per esservi deposte nei depositi-magazzini di dogana, come pure i campioni importati reciprocamente dai commessi viaggiatori delle case italiane e cecoslovacche, a condizione che tutte queste merci e questi campioni, quando non siano stati venduti, siano ricondotti nel paese d'onde provengono in un termine stabilito prima;

b) i sacchi di ogni specie, vuoti, marcati e che abbiano già servito, come pure le botti vuote e marcate, che sono importati dai territori dell'altra Alta Parte contraente per essere riesportati pieni o che sono reimportati dopo essere stati esportati pieni;

c) gli oggetti destinati ad essere riparati.

L'identità degli oggetti esportati e reimportati dovrà essere provata e le autorità competenti avranno a tal fine il diritto di munire questi oggetti, a spese della parte interessata, di segni caratteristici.

Art. 15. — I diritti interni di produzione, di fabbricazione o di consumo che gravano o graveranno i prodotti del paese sia per conto dello Stato, sia per conto delle Amministrazioni municipali e corporazioni, non potranno colpire, sotto alcun pretesto, nè con una quota più elevata, nè

in una maniera più onerosa, i prodotti simili provenienti dai territori dell'altra Alta Parte contraente.

Se una delle Alte Parti contraenti giudichi necessario di stabilire un diritto di accisa o di consumo nuovo o un supplemento di diritto su un oggetto di produzione o di fabbricazione nazionale, l'oggetto simile estero potrà essere immediatamente gravato all'importazione con un diritto uguale.

Art. 16. — Le merci fabbricate sotto il regime dell'importazione temporanea nei territori di una delle Alte Parti contraenti saranno trattate dall'altra come le merci che provengono dal libero traffico della medesima Alta Parte contraente.

Art. 17. — Gli oggetti di oreficeria e di gioielleria d'oro, d'argento, di platino o di altri metalli preziosi, importati dai territori di una delle Alte Parti contraenti, potranno esser sottoposti, nei territori dell'altra, a un regime di controllo, obbligatorio o facoltativo, come è stabilito dalla legge del paese per gli oggetti simili di fabbricazione nazionale.

Art. 18. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti si obbliga di cooperare a che le contravvenzioni alle leggi doganali o a quelle di monopolio dello Stato dell'altra Parte siano prevenute, scoperte e denunziate all'altra Parte contraente.

Art. 19. — Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle Alte Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dall'Autorità dello Stato da cui dipendono.

Art. 20. — I conduttori delle navi e delle barche appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti saranno libere di navigare lungo tutte le vie di comunicazione per acqua, sia naturali che artificiali, che si trovano nei territori dell'altra Alta Parte contraente, alla stesse condizioni e pagando gli stessi diritti sulle navi o sul carico, che sono pagati dai conduttori di nave e di barche nazionali.

Art. 21. — Nessun diritto di navigazione o di porto sarà riscosso, nei porti del Regno d'Italia e delle sue Colonie, sulle navi della Cecoslovacchia che vi approdassero a causa di qualche accidente o di forza maggiore, o per soste dovute alla dichiarazione di porto di armamento, purchè però la nave non compia nessun atto di commercio.

In caso di naufragio o di avaria di una nave appartenente al Governo o sudditi della Cecoslovacchia, sulle coste dell'Italia e delle sue Colonie, non solamente sarà dato ai naufraghi ogni specie di assistenza e di agevolanze, ma inoltre le navi, le loro parti e i loro avanzi, i loro utensili e tutti gli oggetti ad esse appartenenti, i documenti della nave trovati a bordo, come pure gli effetti e le merci che, gettati in mare, saranno stati recuperati, oppure il prezzo della loro vendita, saranno integralmente rimessi ai proprietari, a loro domanda o a quella dei loro agenti a ciò debitamente autorizzati: il tutto senza altro pagamento che quello delle spese di salvamento, di conservazione, e in generale dei medesimi diritti che le navi nazionali sarebbero tenute a pagare in simili casi.

In mancanza del proprietario o di un agente speciale la consegna sarà fatta alle autorità consolari. S'intende tuttavia che se la nave, i suoi effetti e le merci divenissero, in occasione del naufragio, l'oggetto di un reclamo

legale, la decisione sarà deferita ai Tribunali competenti del luogo del naufragio.

Art. 22. — Tutte le merci, qualunque ne sia la natura o la provenienza di cui l'importazione, l'esportazione, il transito e l'introduzione in deposito possono farsi in Italia da parte delle navi nazionali potranno, egualmente esservi importate, esportate, passare in transito o essere messe in deposito da navi cecoslovacche, godendo dei medesimi privilegi, riduzioni, benefici e restituzioni e senza essere sottoposte ad altri o più forti diritti di dogana o tasse, nè altre o più forti restrizioni di quelle che sono in vigore per le merci alla loro importazione, esportazione, transito o alla loro introduzione in deposito, da parte di navi nazionali.

Art. 23. — Le navi della Cecoslovacchia saranno, nei porti italiani, trattate sia all'entrata, sia durante il loro soggiorno, sia all'uscita, sullo stesso piede delle navi nazionali, tanto rispetto ai diritti ed alle tasse, qualunque ne sia la natura o la denominazione riscossi, a profitto dello Stato, dei comuni, delle corporazioni, di funzionari pubblici o di stabilimenti quali si siano quanto rispetto al collocamento di queste navi, al loro posto di caricamento e, generalmente, per tutte le formalità e disposizioni qualsiasi, alle quali possono essere sottoposte le navi, i loro equipaggi e i loro carichi.

L'assimilazione delle navi cecoslovacche e del loro carico alle navi italiane non si estende:

a) alle speciali leggi di protezione della Marina mercantile nazionale, in quanto riguardano le nuove costruzioni o l'esercizio delle navi con speciali premi o facilitazioni;

b) ai privilegi concessi a Società per il diporto nautico;

c) all'esercizio dei servizi di porto e di cabotaggio, i quali sono riservati alla marina nazionale;

d) all'esercizio della pesca.

Art. 25. — Gli articoli 21, 22, 23 e 24, in quanto siano applicabili, si intendono estesi, in via di reciprocità, alle navi e imbarcazioni italiane nei porti e nelle acque interne della Cecoslovacchia.

Art. 26. — La nazionalità delle navi di ciascuna delle Alte Parti contraenti sarà accertata secondo le leggi e i regolamenti dello Stato al quale le navi appartengono.

Le Alte Parti contraenti accetteranno, per la prova del tonnello delle rispettive navi, i certificati di stazza rilasciati in conformità alle leggi di quello dei due Stati al quale le navi appartengono.

Art. 27. — Il Governo italiano consente che il Governo cecoslovacco, previ accordi con esso, usi del porto di Trieste quale porto di armamento delle navi mercantili appartenenti ai sudditi cecoslovacchi.

La concessione di porto di armamento non esonera le navi predette dalla osservanza delle disposizioni generali e speciali che regolano la permanenza delle navi nel porto, sia nelle zone di operazione commerciale, sia nelle zone destinate al soggiorno delle navi in riparazione, in allestimento o in disarmo.

Le navi cecoslovacche, durante la permanenza in porto, saranno, inoltre, tenute alla osservanza di tutte le norme di polizia portuale che sono affidate alle autorità marittime.

L'uso degli impianti ed arredamenti portuali di Trieste da parte della Cecoslovacchia resta regolato da speciale convenzione.

Art. 28. — I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno liberi di fare uso nei territori dell'altra, alle stesse condizioni e pagando le stesse tasse dei nazionali, delle strade maestre o altre vie, dei canali, delle chiuse, delle barche da passo, dei ponti, dei ponti girevoli, dei porti e punti di sbarco, dei segnali e fuochi che servono a indicare le acque navigabili, dei piloti, delle gru e dei pesi pubblici, dei magazzini e degli stabilimenti per il salvataggio e il deposito del carico di navi ed altri oggetti, in quanto tali stabilimenti o istituzioni siano destinati ad uso del pubblico siano essi amministrati dallo Stato o da privati.

Salvo i regolamenti particolari sui fari e fanali o sul pilotaggio, non sarà riscossa nessuna tassa quando non sia stato fatto realmente uso di questi stabilimenti o istituzioni.

Art. 29. — Gli abitanti dei territori delle due Alte Parti contraenti, i loro bagagli e le loro mercanzie, saranno trattati sulle strade ferrate alla stessa stregua, tanto nei riguardi del prezzo e del modo di trasporto, quanto in quelli dei termini di resa e delle imposte e tasse pubbliche.

Art. 30. — Le Alte Parti contraenti avranno cura che il traffico reciproco delle strade ferrate situate nel loro territorio sia agevolato per quanto possibile e s'impegnano a provvedere perchè le rispettive amministrazioni ferroviarie di Stati intermedi per la formazione di tariffe dirette per i trasporti di persone, bagagli e merci, e per la corrispondenza dei treni, in modo da soddisfare alle esigenze di tali trasporti.

Art. 31. — Qualora una delle Alte Parti contraenti avesse a stipulare con un terzo Stato accordi di tariffe cumulative per trasporti ferroviari fra il proprio territorio e quello dello Stato attraverso il territorio dell'altra Alta Parte contraente, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alla formazione di dette tariffe cumulative.

Le due Alte Parti contraenti s'impegnano ad accordarsi reciprocamente i prezzi di trasporto che, sulle strade ferrate e sulle vie navigabili, fossero in vigore per trasporti d'un terzo Stato; in ogni caso di applicare ai trasporti di una delle due Alte Parti contraenti, in transito sul proprio territorio, dei *prezzi ragionevoli*. Tuttavia la Cecoslovacchia faciliterà il transito delle *derrate alimentari* di produzione italiana accordando loro i prezzi più ridotti che sulla stessa linea e nella stessa direzione sono dati dalle tariffe interne.

Art. 32. — Le Alte Parti contraenti s'impegnano, allo scopo d'impedire la propagazione della fillossera, di applicare, rispetto alle importazioni reciproche, i provvedimenti fissati dalla convenzione internazionale di Berna del 3 novembre 1881 e dalla dichiarazione addizionale del 15 aprile 1889.

Art. 33. — Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente tutte le restrizioni del traffico stabilite per causa di polizia sanitaria.

Art. 34. — Le Alte Parti contraenti si impegnano a dare applicazione alla Convenzione internazionale di Parigi del 29 maggio 1883 per la tutela della proprietà industriale, riveduta a Washington il 2 giugno 1911, come a qualsiasi Convenzione internazionale che particolarmente riguardi i brevetti d'invenzione, a cui esse aderissero.

Le Alte Parti contraenti si impegnano, inoltre, a dare applicazione alla Convenzione internazionale di Berna del 9 settembre 1886 per la tutela delle opere letterarie e artistiche, rievdata a Berlino il 13 novembre 1908 e completata dal Protocollo aggiuntivo, firmato a Berna il 20 marzo 1914.

Art. 35. — Le due Alte Parti contraenti si impegnano ad aprire, al più presto possibile, le negoziazioni per concludere uno o più accordi speciali allo scopo di assicurare ai lavoratori di uno dei due Paesi nel territorio dell'altra ed ai loro aventi diritto, l'eguaglianza di trattamento coi nazionali per tutto ciò che concerne l'applicazione delle leggi relative alla protezione del lavoro, alla assistenza medica ed ospedaliera, alle assicurazioni sociali contro i diversi rischi, all'istruzione e alla libertà di associazione e di organizzazione professionale.

Art. 36. — Le Alte Parti contraenti s'accordano reciprocamente il diritto di nominare dei consoli in tutti i porti e in tutte le piazze commerciali dei territori dell'altra Alta Parte contraente nei quali sono ammessi consoli di un terzo Stato.

Questi consoli di una delle Alte Parti contraenti godranno, sotto condizione di reciprocità, nei territori dell'altra, di tutte le prerogative, facoltà ed esenzioni di cui godono e godranno in avvenire i consoli di un'altra Potenza qualunque.

Per quanto concerne però l'esenzione dalle imposte dirette si è d'accordo, che solo i consoli di carriera potranno godere di questa esenzione, purchè, tuttavia, non siano sudditi dell'Alta Parte contraente nei territori della quale dovranno esercitare le loro funzioni e in nessun caso con maggiore estensione dei rappresentanti diplomatici delle Alte Parti contraenti.

I detti agenti riceveranno dalle autorità locali ogni aiuto ed assistenza che è o sarà concessa in seguito agli agenti della nazione più favorita, per l'estradizione dei marinai e dei soldati facenti parte dell'equipaggio delle navi di una delle Alte Parti contraenti, che avessero disertato nei territori dell'altra.

Art. 37. — Qualora sorgessero fra le Alte Parti contraenti controversie intorno all'interpretazione ed all'applicazione delle clausole del presente trattato, tali controversie saranno regolate, se una delle Alte Parti contraenti ne fa domanda, mediante arbitrato.

Per ogni controversia il tribunale arbitrale sarà composto nel modo seguente: le due Alte Parti contraenti nomineranno ciascuna, come arbitro, frai loro sudditi, una persona competente e s'intenderanno sulla scelta di un terzo arbitro, suddito di un terzo Stato amico. Le Alte Parti contraenti si riservano di designare anticipatamente e per un periodo da determinarsi la persona che eserciterà in caso di litigio le funzioni di terzo arbitro.

Art. 38. — Il presente trattato entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche e rimarrà esecutorio fino al 31 dicembre 1925.

Nel caso in cui nessuna delle Alte Parti contraenti notificasse, 12 mesi prima della scadenza, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato resterà obbligatorio fino allo spirare di un anno a partire dal giorno in cui o l'una o l'altra delle Alte Parti contraenti l'avrà denunciato.

Art. 39. — Il presente trattato, redatto in due esemplari, uno in lingua

italiana, l'altro in lingua ceca, sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Roma più presto che sarà possibile.

In caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente trattato e vi hanno apposti i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

(L. S.) LUCIOLLI

(L. S.) FIERLINGER

(L. S.) DI NOLA

(L. S.) FAFL

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro degli Esteri

TORRETTA.

PROTOCOLLO FINALE

annesso al Trattato di commercio e di navigazione
fra l'Italia e la Cecoslovacchia.

Al momento di procedere alla sottoscrizione del Trattato di commercio e di navigazione conchiuso in data d'oggi fra l'Italia e la Cecoslovacchia, i Plenipotenziari sottoscritti hanno fatto le riserve e dichiarazioni seguenti, che dovranno formare parte integrante del Trattato stesso:

Ad articolo 3.

Le carte di legittimazione industriale dovranno essere stabilite conformemente al modello qui unito in allegato A e redatte in italiano o in cecoslovacco con traduzione in francese.

Le Alte Parti contraenti si daranno reciprocamente conoscenza delle autorità incaricate di rilasciare la carta di legittimazione, come pure delle disposizioni alle quali i viaggiatori devono conformarsi nell'esercizio del loro commercio.

Gli oggetti passibili di diritti doganali che saranno importati come campioni dai viaggiatori di commercio, saranno, dall'una e dall'altra parte, ammessi in esenzione dai dazi di entrata e di uscita, a condizione che questi oggetti, senza essere stati venduti, siano riesportati nel termine di dodici mesi e che l'identità degli oggetti importati e riesportati non sia dubbia, qualunque sia del resto l'Ufficio doganale dal quale essi passino alla loro uscita.

La riesportazione dei campioni dovrà essere garantita all'entrata nei due paesi, o col deposito dell'ammontare dei diritti di dogana rispettivi o con cauzione.

Spirati i termini regolamentari, l'ammontare dei diritti, secondo che sia stato depositato o garantito, sarà acquisito al Tesoro o recuperato per suo conto, eccetto che non sia data la prova che in tale termine i campioni o modelli furono riesportati.

Se, prima della scadenza del termine regolamentare, i campioni o modelli sono presentati a una dogana competente per essere riesportati, la

dogana dovrà accertarsi che gli oggetti che le sono presentati sono identicamente quelli per i quali fu rilasciato il permesso di entrata. Se non v'è dubbio al riguardo, la dogana accetterà la riesportazione e restituirà la somma dei diritti depositati all'atto dell'importazione o prenderà i provvedimenti necessari per lo scarico della cauzione.

Non esigeranno dall'importatore spese di sorta, ad eccezione delle tasse di bollo per il rilascio del certificato o permesso, nonchè per l'apposizione delle marche destinate ad assicurare l'identità dei campioni o modelli.

Ad articolo 9.

I certificati di origine potranno emanare dall'autorità governativa del luogo di esportazione o dall'Ufficio di dogana di spedizione sia all'interno, sia alla frontiera, o dalla Camera di commercio e industria competente o da un agente consolare e potranno essere anche sostituiti dalla fattura se i Governi rispettivi lo credessero conveniente.

In casi dubbi il Governo del paese importatore potrà esigere che i certificati stessi siano vidimati dal proprio agente consolare avente giurisdizione sul luogo dal quale le merci sono state spedite.

Ad articolo 11.

Resta inteso che la libertà di esercitare il commercio d'importazione, di esportazione e di transito non potrà essere sottoposta ad altre restrizioni che quelle che saranno causate da difficoltà tecniche del momento.

Ad articolo 15.

La sopratassa che le birre in botti o in bottiglie pagano, alla entrata in Italia, a titolo di equivalente dell'imposta interna, sarà riscossa, a scelta dell'importatore, sia in base a una ricchezza saccarometrica di sedici gradi al massimo, sia in base alla ricchezza zuccherina e alcoolica accertata secondo un formola stabilita di comune accordo e che deve garantire la perequazione fra la sopratassa sulle birre importate e la tassa riscossa sulle birre fabbricate in paese.

Nel caso che, in seguito a domanda dell'importatore, la sopratassa dovesse riscuotersi in base alla ricchezza zuccherina alcoolica accertata, i certificati di analisi rilasciati in Cecoslovacchia dagli Istituti a ciò autorizzati, saranno riconosciuti dalle autorità italiane.

Le birre accompagnate da tali certificati non saranno sottoposte a nuove analisi, purchè risulti dai detti certificati che il grado saccarometrico del mosto originale sia stato accertato secondo la detta formola e che si siano osservate le regole di analisi che saranno fissate di comune accordo fra i Governi rispettivi, anche in considerazione degli interessi sanitari.

I certificati saranno compilati in lingua italiana o francese, secondo il modello qui annesso in allegato B.

In caso di dubbio fondato, è riservato all'Amministrazione italiana delle dogane il diritto di verificare l'analisi delle birre ammesse a fruire dell'importazione in base ai certificati.

Gli Istituti autorizzati al rilascio dei certificati previsti dalle disposizioni precedenti saranno designati di comune accordo fra i Governi rispettivi.

Ad articolo 24.

In ogni caso, le navi cecoslovacche potranno passare da uno ad altro o a più porti italiani, sia per scaricarvi in tutto o in parte il loro carico proveniente dall'estero, sia per comporre o completare il loro carico destinato all'estero.

Ad articolo 31.

§ 1. — Restano fermi, nei riguardi dei trasporti considerati in questo articolo e nell'articolo 30, gl'impegni stabiliti nell'art. 3 del Trattato di Sèvres del 10 agosto 1920 tra l'Italia, la Polonia, la Romania, lo Stato S. H. S. e la Cecoslovacchia.

§ 2. — Con le parole «prezzi ragionevoli» si vuol dire prezzi tali da non ostacolare il transito, ossia prezzi stabiliti su basi tariffarie chilometriche non superiori a quelle normali valevoli per il trasporto all'interno delle stesse merci.

Per «derrate alimentari» si intendono le voci comprese nelle tariffe speciali nn. 55 e 56 dei servizi internazionali italiani, con l'aggiunta delle voci seguenti: «carni insaccate, miele e vino». Si è convenuto inoltre che i «fiori freschi» siano da considerare, in quanto al trattamento in transito, alla stessa stregua delle «derrate alimentari».

Il presente protocollo, che sarà considerato come approvato e sancito dalle Alte Parti contraenti, senz'altra ratificazione speciale, per il solo fatto dello scambio delle ratificazioni del trattato al quale si riferisce, è stato steso in doppio esemplare, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca.

Nel caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

LUCCIOLI, m. p.

DI NOLA, m. p.

FERLINGER, m. p.

FAFL, m. p.

Decreto ministeriale riguardante la concessione della patente di vettore d'emigranti per il primo semestre corrente anno limitatamente alle Compagnie nazionali ed ai piroscafi ritenuti adatti al servizio.
(*Gazzetta Ufficiale*, 10 gennaio 1922, n. 7).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Considerato che, in dipendenza delle misure restrittive sancite dalla legge nord-Americana sulla limitazione della emigrazione, il traffico sulla linea di navigazione fra l'Italia ed il Nord America è stato ridotto in modo tale che il numero dei passeggeri nazionali che possono attualmente ivi sbarcare rappresenta appena la ottava parte del contingente di coloro i quali prima della guerra alimentavano annualmente l'esercizio della linea predetta;

Considerato che, in conseguenza di siffatto stato di cose, dal mese di gennaio 1922 al 30 del prossimo mese di giugno, i piroscafi che faranno servizio fra l'Italia e Stati Uniti non avranno più modo di trasportare passeggeri compresi nella quota concessa ai cittadini di nazionalità italiana, poichè detta quota è pressochè esaurita;

Tenuto presente che un quinto della quota di passeggeri attribuita all'Italia per il periodo compreso fra il 1° luglio 1921 ed il 30 giugno 1922, è stato trasportato da navi straniere, per modo che i piroscafi italiani dovranno, da ora innanzi, sopportare l'onere dei normali mezzi di comunicazione marittima fra i due paesi senza il provento derivante dalla intera quota assegnata all'Italia;

Ritenuto che qualora non venisse ridotto il numero dei piroscafi adibiti al servizio di emigrazione sulla linea predetta, alcune navi di bandiera italiana dovrebbero essere disarmate e private degli equipaggi, i quali andrebbero ad aumentare il numero dei disoccupati;

Ritenuta altresì l'opportunità di ridurre il numero dei piroscafi adibiti al servizio di emigrazione sulla linea tra l'Italia e gli Stati Uniti del Nord America;

Udito il Consiglio superiore dell'emigrazione e su parere conforme da esso espresso a voti unanimi;

Sulla proposta del Commissario Generale dell'emigrazione;

DECRETA:

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1922, e salva ogni ulteriore determinazione, la patente di vettore per trasporto di emigranti sulla linea di navigazione tra l'Italia e gli Stati Uniti del Nord America, sarà concessa soltanto alle Compagnie nazionali e limitatamente ai piroscafi che il Commissariato Generale dell'emigrazione riterrà adatti al servizio.

Roma, 31 dicembre 1921.

TORRETTA.

Decreto ministeriale che proroga i termini per la denuncia dei crediti e debiti di cittadini italiani verso cittadini austriaci. (*Gazzetta Ufficiale*, 14 gennaio 1922, n. 11).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL LAVORO

Viste le precedenti notificazioni 4 febbraio, 31 maggio, 1° luglio e 30 settembre 1921;

NOTIFICA:

Le domande dei crediti e dei debiti di cittadini italiani verso cittadini austriaci, da regolarsi in base all'art. 248 del Tratto di pace

con l'Austria, possono essere presentate all'Ufficio di verifica e compensazione presso il Ministero dell'industria e il commercio fino a tutto il 31 marzo 1922.

Le denunce devono essere fatte con le modalità specificate nella notificazione ministeriale 4 febbraio 1921.

Per i crediti il denunciante avrà cura di dichiarare se desidera provvedere direttamente al ricupero del suo avere, tostochè andranno in vigore gli accordi stipulati col Governo austriaco, secondo quanto è previsto dall'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1915.

Il ministro: BELOTTI.

ATTI PARLAMENTARI

Camera dei Deputati

Proposta di legge per il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della guerra da connazionali all'estero, d'iniziativa del deputato COSATTINI, svolta e presa in considerazione il 7 dicembre 1921 (Atti Parl. - C. D. - Leg. XXVI - Sess. 1921).

Onorevoli colleghi! — La proposta di legge che ho l'onore di presentare, ha per intento di riassumere e di inquadrare in termini precisi i numerosi tentativi fatti da più parti della Camera per avviare ad una soluzione il grave problema del risarcimento dei danni sofferti, per causa della guerra, negli averi posseduti dai nostri connazionali all'estero.

Senza dubbio è temerario presumere che nelle condizioni, in cui si trova il lavoro legislativo della Assemblea, questa proposta possa in breve venire in discussione. Essa però assicura il vantaggio immediato di richiamare ancora una volta sull'argomento la attenzione del Governo e dell'opinione pubblica, nella speranza di vincere le perplessità, che le angustie della finanza nazionale impongono innanzi ad ogni incremento di spesa. Soprattutto poi varrà a predisporre il materiale di studio necessario a provocare sulla proposta il giudizio delle competenti Commissioni della Camera. In tal modo in occasione di una non lontana discussione per la conversione in legge delle disposizioni vigenti in tema di risarcimento di danni di guerra, essa potrà essere portata in deliberazione come un emendamento aggiuntivo, che non sollevi contro di sé l'Assemblea per il timore di una improvvisazione pericolosa. È chiaro che così ci riuscirà meglio di superare ogni dubbio, ottenendo di provocare sulla materia la responsabilità dei gruppi e quella specifica del Governo, che per un criterio di rigore costituzionale si vuole debba presidiare ogni iniziativa di spesa.

Nella nostra legislazione sino ad ora si è accolto il principio che nello statuto personale del cittadino rientri il diritto a risarcimento dei danni derivati alla sua integrità personale della guerra. In materia non si richiede che l'evento dannoso si sia verificato entro i confini della nazione: ovunque il connazionale, per una causa violenta diretta ed immediata prodotta da un fatto di guerra, venga a subire una lesione corporale, gli è riconosciuto titolo al rifacimento del danno (articolo 4 Testo unico 27 marzo 1919, n. 426). E ciò si com-

prende, in quanto il cittadino, ovunque si trovi, è una parte della nazione; la nazione lo domina, lo difende; ovunque egli subisca danno, la uguaglianza della legge lo soccorre. Non si saprebbe concepire che il beneficio riconosciuto a chi si trovi al di qua del confine, si arresti a chi fosse stato leso al di là della frontiera: cioè in condizioni di maggiore pericolo e di minore possibilità di resistenza.

Tutto ciò giustifica ampiamente la osservanza in materia del criterio dominante della inalienabilità degli attributi personale del cittadino e nello stesso tempo è in contrasto alla limitazione accolta dalle norme vigenti per quando riguarda il risarcimento per la perdita, la distruzione ed il deterioramento delle cose mobili ed immobili, che si volle circoscritto ai soli danni avvenuti nel Regno (articolo 5 citato Testo unico).

I danni nei paesi alleati. — La situazione dei nostri connazionali per le perdite sofferte negli averi all'estero vuole essere esaminata in relazione alle disposizioni adottate dal Governo ed ai trattati internazionali, a seconda che i danni siansi verificati nei paesi alleati, nei neutrali o in territorio nemico.

L'articolo 2 del detto decreto luogotenenziale dispone che al risarcimento dei danni subiti da stranieri si potrà provvedere secondo trattati da negoziarsi fra l'Italia e gli Stati, ai quali appartengono i danneggiati. In sostanza si subordinò la norma larghissima tra noi vigente, che ammette lo straniero al godimento di quasi tutti i diritti del cittadino, ad una condizione di reciprocità, ben spiegabile in presenza del criterio di natura prevalentemente politica, che sta a base della risarcibilità dei danni di guerra ed all'onere finanziario ingente, che la stessa importa.

Una disposizione analoga reca la legge francese. Di un tale stato delle due legislazioni presuppone di potersi giovare il Governo italiano, per un richiamo a quei principi di reciprocità, che hanno così larghi precedenti nei rapporti corsi tra i due Stati, e, si dice, così profonda giustificazione politica e morale nello sforzo comune sostenuto durante la guerra e nel particolare sacrificio, che l'intervento importò per il nostro paese. Fondandosi su tale ordine di considerazioni il Commissariato dell'emigrazione si adoperò, perchè fosse stipulato apposito accordo con la Francia, analogo a quello dalla stessa concluso nell'ottobre 1919 col Belgio. Raccolse anche, istruì curò la liquidazione presso le competenti autorità locali delle domande di risarcimento, senza però alcuna positivo vantaggio per i danneggiati, che non raccolsero che conforto di buone parole. Presso il Governo alleato non valsero commoventi appelli; nè il rilievo che le legislazioni dei due paesi, per il loro spirito non mirano soltanto a indennizzare i singoli danneggiati, ma soprattutto a scopi di re-